

Circolare del 23 ottobre 2017

Oggetto: **Imprenditori agricoli: consumo sul posto - Nota del Ministero delle Politiche Agricole.**

In data 20 settembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso la nota del Ministero delle Politiche agricole del 10 agosto 2017, nella quale il Mipaaf fornisce la propria risposta a un quesito di un'imprenditrice agricola, proponendo un'interpretazione radicalmente diversa rispetto a quella fornita inizialmente dal MiSE.

Il quesito verte sulla possibilità, per la stessa imprenditrice agricola, di effettuare la vendita diretta e il relativo consumo sul posto all'interno di un locale affittato nel centro di Milano, lontano dai terreni dell'azienda agricola. Il Comune di Milano, ritenendo che il consumo sul posto possa avvenire soltanto nei locali aziendali – intesi come quelli ubicati sui terreni dell'azienda – ha chiesto la presentazione di una SCIA apposita anche per la somministrazione di alimenti e bevande.

Nella sua prima nota il MiSE aveva risposto all'imprenditrice e al Comune di Milano che il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita dovrebbe essere ammissibile solo nei locali fisicamente ubicati nell'ambito dell'azienda agricola. In caso contrario "sarebbe consentito ad ogni imprenditore agricolo di avviare un'attività di vendita in locali aperti al pubblico con la facoltà di consentire il consumo sul posto anche di prodotti non provenienti dal proprio fondo stante la possibilità di applicare il criterio della prevalenza". Tale attività, infatti, "sarebbe consentita a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali e dalla destinazione urbanistica della zona nella quale sono ubicati i locali destinati all'attività in discorso, anche in deroga, pertanto, ad eventuali discipline di tutela delle zone del territorio emanate dall'Ente locale".

Nella propria risposta, il Mipaaf spiega innanzitutto che la vendita diretta è assoggettata alla disciplina del D.Lgs. 228/2001, per cui non trovano applicazione, in riferimento ad essa, le disposizioni del D.Lgs. 114/1998, purché gli imprenditori agricoli vendano prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, senza superare i limiti di 160.000 euro di ricavi per gli imprenditori individuali o di 4 milioni di euro per le società.

L'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 228/2001, impone, nel caso di vendita in locali aperti al pubblico, di effettuare la comunicazione al sindaco del Comune in cui si svolge l'attività.

I commi 8-bis e 8-ter, che il Mipaaf richiama per esteso, stabiliscono quanto segue:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati."

Ad avviso del Ministero, pertanto, "la vendita diretta ed il conseguente consumo immediato possono avvenire all'interno di locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d'uso degli stessi".

Il Ministero richiama poi la propria interpretazione del concetto di "azienda" affermando che i locali impiegati per la vendita per il consumo sul posto non devono necessariamente essere ubicati sui terreni dell'azienda, in quanto la vendita può essere esercitata anche su aree private "esterne", purché nella disponibilità dell'imprenditore, dal momento che la "azienda" non è circoscritta al solo "luogo di produzione confinato nei territori rurali", ma deve intendersi come il complesso unitario dei beni funzionalmente organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'impresa, anche quando questi non siano di proprietà dell'imprenditore.

Nel provvedimento con cui vietava la prosecuzione dell'attività, inoltre, il Comune aveva evidenziato come l'imprenditrice avesse indicato l'intenzione di effettuare la somministrazione in "spacci interni", impiegando invece un locale aperto al pubblico e non al solo personale dipendente.

Il Mipaaf ritiene palese che la formula "spacci interni" sia riferita, in realtà, "a punti vendita aperti al pubblico, interni all'organizzazione aziendale e non a spacci riservati ai dipendenti della stessa".

Considerato il contesto generale è evidente che il riferimento agli "spacci interni" sia un errore di compilazione, ma altrettanto evidente è che tale formula ha un suo preciso significato e che il Comune non può che attenersi a quanto gli viene comunicato con la SCIA.

Agli "spacci interni" è dedicato l'art. 66 del D.Lgs. 59/2010, che è intervenuto modificando e sostituendo in parte il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 114/1998. L'art. 66, comma 1, stabilisce che: "*la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via*".

Secondo la terminologia della disposizione di legge, quindi, gli spacci interni sono tali in ragione della loro ubicazione, mentre l'interpretazione giustificativa offerta del Mipaaf rischia di indurre confusione.

In conclusione il Mipaaf ritiene che l'imprenditrice agricola di cui al quesito sia legittimata ad effettuare la vendita diretta e il consumo sul posto dei prodotti agricoli prevalentemente di propria produzione in locali chiusi ubicati nel centro di Milano, lontano dai terreni dell'azienda agricola di produzione.

E tuttavia la conclusione del Ministero dello Sviluppo Economico, che diffonde per conoscenza la risposta del Mipaaf (**riportata di seguito**), è di accogliere tali spiegazioni limitandosi a dichiarare "*superato*" il contenuto della propria precedente nota, sebbene in essa avesse giudicato negativamente una simile interpretazione in quanto "*comporterebbe una ingiustificata situazione di favore nei confronti dei soggetti in discorso rispetto a quella degli operatori esercenti l'attività di ristorazione attualmente assoggettati ad una dettagliata e stringente disciplina normativa*".



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV - Promozione della concorrenza e semplificazioni per
le imprese

COORDINAMENTO
INTERREGIONALE SUL
COMMERCIO
c/o Regione Marche
c.a. dott. Talarico
pietro.talarico@regione.marche.it

ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
gastaldi@anci.it

UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
unioncamere@cert.legalmail.it

CONFCOMMERCIO
Piazza G. G. Belli, 2
00153 ROMA
legislativo@confcommercio.it

CONFESERCENTI
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
confes@confesercenti.it

OGGETTO: Attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 60721 del 10-8-2017, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo n. 228 del 2001 e, nello specifico, alla modalità e agli ambiti spaziali nei quali l'attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli possa essere svolta.



Con riferimento a detta questione, la scrivente Direzione Generale, con nota n. 279858 del 6-7-2017 ha sostenuto che la facoltà di consentire il consumo sul posto a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali e dalla destinazione urbanistica della zona nella quale i medesimi sono ubicati, fosse ammissibile solo nei locali ubicati nell'ambito dell'azienda agricola.

Stante comunque l'argomento, ha chiesto, con la medesima nota, l'avviso del richiamato Ministero, competente sulla materia, il quale, con la nota in premessa citata ha rappresentato quanto di seguito si riporta.

“Si fa riferimento alla nota n. 279858 del 6-7-2017, acquisita al progressivo 54802 del 17-7-2017, con la quale codesta Direzione Generale richiede un parere in merito al quesito posto dal Comune di Milano relativamente alla possibilità da parte di un'imprenditrice agricola, che avendo affittato un locale sito in centro a Milano, intende effettuare la vendita diretta ed il relativo consumo sul posto dei prodotti agricoli in prevalenza di produzione propria. La stessa lamenta che il Comune di competenza, ritenendo che il consumo sul posto debba avvenire esclusivamente in locali aziendali – intesi come quelli strettamente ubicati sui fondi rustici dell'azienda – ne impedisce l'attività, richiedendo la presentazione di una SCIA specifica anche per la somministrazione di alimenti e bevande, equiparandola a quella di un usuale esercizio commerciale.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

nel caso di vendita diretta, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/1998, per cui gli imprenditori agricoli sono legittimati a vendere senza osservarne le prescrizioni, sia prodotti propri che non provenienti dalle proprie aziende, rispettando il principio della prevalenza (Art. 4 comma 1) ed entro i limiti prefissati all'art. 4 comma 8 ovvero di € 160.000 per gli imprenditori singoli e di € 4.000.000 per le società. La stessa disciplina si applica ai prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Sussiste, tuttavia l'obbligo derivante dall'art. 4 comma 4, del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., ovvero la comunicazione al sindaco del Comune, nel caso di vendita in locali aperti al pubblico come rappresentato nel caso di specie.

Con l'occasione si rammenta che le disposizioni riguardanti la vendita diretta sono rivolte agli imprenditori agricoli, tali ai sensi dell'art. 2135 c.c. e s.m.i., regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, singoli od associati.

Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 4, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., le quali appaiono abbastanza chiare e tassative riguardo ai quesiti posti da codesta Direzione:

“8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolga la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”.



Ne deriva pertanto che la vendita diretta ed il conseguente consumo immediato possono avvenire all'interno di locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d'uso degli stessi.

E' altrettanto palese che il riferimento a "spacci interni", si riferisca, correttamente, a punti vendita aperti al pubblico, interni all'organizzazione aziendale e non a spacci riservati ai dipendenti della stessa. Sarebbe, oltretutto, illogico che un'azienda di questo genere, situata in provincia, aprisse uno spaccio per i propri dipendenti in pieno centro a Milano. Inoltre, come già ribadito in precedenti simili occasioni, i locali impiegati per questo tipo di vendita non devono essere necessariamente ubicati sui fondi rustici di pertinenza aziendale in quanto la vendita può essere esercitata dall'imprenditore agricolo anche su aree private "esterne" che siano nella sua disponibilità.

La norma civilistica considera azienda il complesso unitario dei beni funzionalmente organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'impresa, per cui nell'insieme dei beni aziendali ricadono anche superfici, aree e locali nella disponibilità dell'imprenditore e da questi destinati all'esercizio della vendita diretta ancorché gli stessi siano diversi o ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base. Di conseguenza non è possibile sostenere la differenziazione tra beni "interni" o "esterni" all'azienda agricola, intesa come mero ed unico luogo di produzione confinata nei territori rurali basandosi esclusivamente sul criterio della localizzazione territoriale delle unità produttive.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte e tenuto conto del quadro normativo vigente, la Scrivente, per quanto di competenza, ritiene che l'imprenditrice in questione sia legittimata ad effettuare la vendita diretta ed il relativo consumo sul posto dei prodotti agricoli, in prevalenza di produzione propria, in centro a Milano purché in possesso di tutti i requisiti prescritti".

Stante quanto precisato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, deve intendersi superato quanto sostenuto dalla scrivente Direzione Generale con la citata nota n. 279858.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)